

Art. 40

(Nido domestico)

1. Il nido domestico o tagesmutter è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.

2. Il nido domestico:

- a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
- b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
- c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;
- d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
- e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.

3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio di cui al comma 4 sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.

4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.

5. Il nido domestico adotta, ai sensi dell'articolo 28, un progetto educativo.